

Codice di comportamento  
per i membri del Direttorio

## Art. 1

### *Principi di carattere generale*

1. I membri del Direttorio conformano la propria condotta ai principi contenuti nel presente codice e a quelli cui siano tenuti in relazione agli incarichi eventualmente ricoperti.
2. Nell'assolvimento delle funzioni si attengono ai principi di indipendenza, imparzialità, lealtà, discrezione e non hanno riguardo ad interessi personali.
3. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte e dell'importanza dei propri compiti e responsabilità, si comportano in modo tale da salvaguardare e promuovere la reputazione della Banca d'Italia e la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti della stessa.
4. Le norme del presente Codice lasciano impregiudicate le previsioni più rigorose applicabili sulla base di altri codici in relazione agli incarichi ricoperti.

## Art. 2

### *Indipendenza e imparzialità*

1. I membri del Direttorio assumono le proprie decisioni respingendo eventuali pressioni indebite, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio e ispirandosi a criteri di trasparenza.
2. I membri del Direttorio operano con imparzialità ed evitano trattamenti di favore. A tal fine, non intrattengono con soggetti coinvolti o interessati dall'attività della Banca rapporti tali da poter compromettere la loro indipendenza di giudizio o comunque tali da vulnerare la loro imparzialità.

## Art. 3

### *Interazioni con soggetti esterni*

1. Nelle interazioni con soggetti esterni, in particolare nei confronti di soggetti del settore dei mercati finanziari, i membri del Direttorio:
  - mantengono un comportamento neutrale, trasparente e improntato a parità di trattamento;
  - si astengono da discorsi o interventi che potrebbero influenzare le aspettative sulle decisioni di politica monetaria nei sette giorni antecedenti le riunioni di politica monetaria del Consiglio Direttivo della BCE;
  - evitano comportamenti che possano essere percepiti come una concessione di vantaggi, compresi quelli di natura commerciale o di prestigio.
2. Degli incontri viene tenuta traccia, anche quanto a partecipanti e argomenti trattati.

#### Art. 4

##### *Doni e altre utilità*

1. I membri del Direttorio non accettano, per sé e per altri, vantaggi, regali o altre utilità, neanche in occasione di festività, da soggetti (persone, enti, società) in qualsiasi modo interessati dall'attività della Banca, che eccedano il valore di 50 Euro. Regali di valore superiore sono restituiti oppure devoluti alla Banca.

2. I membri del Direttorio accettano inviti a convegni, seminari e simili, ove la partecipazione non sia in contrasto con l'interesse dell'Istituto. Per la partecipazione a tali eventi non accettano denaro o altre utilità ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a carico dell'ente organizzatore è ammesso nei limiti in cui queste siano riconosciute agli altri partecipanti.

#### Art. 5

##### *Incarichi esterni*

1. I membri del Direttorio assumono incarichi esterni che non abbiano alcun impatto negativo sull'assolvimento dei loro doveri e non comportino danno alcuno all'immagine della Banca.

2. Gli incarichi esterni svolti durante il mandato sono comunicati con cadenza annuale al Consiglio Superiore.

3. I compensi eventualmente percepiti in relazione ad attività ed incarichi svolti nel corso del mandato vengono riversati alla Banca, salvo diversa determinazione del Consiglio Superiore.

#### Art. 6

##### *Conflitto d'interessi*

1. I membri del Direttorio evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti d'interessi, anche solo apparenti.

2. Si astengono dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari e non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2°. Si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. Situazioni di potenziale conflitto d'interessi vengono portate a conoscenza degli altri membri del Direttorio, fermo restando quanto previsto all'art. 11.

Art. 7  
*Riservatezza*

1. I membri del Direttorio osservano il massimo riserbo su tutte le notizie e informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

2. Non rilasciano informazioni in merito a decisioni da assumere e a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso prima che siano stati ufficialmente deliberati dalla Banca e comunicati formalmente alle parti.

3. Non utilizzano né diffondono informazioni riservate e privilegiate al fine di trarre vantaggio per essi stessi o per altri, anche successivamente alla cessazione del loro mandato.

Art. 8  
*Investimenti finanziari*

1. I membri del Direttorio improntano la propria attività finanziaria a cautela e moderazione, avendo riguardo, nel compimento delle operazioni finanziarie private in proprio o per conto di terzi, a un orizzonte di medio-lungo periodo. In ogni caso, detengono gli strumenti acquisiti per un periodo di almeno 30 giorni. Il Consiglio Superiore può autorizzarne la dismissione anticipata nel caso in cui la stessa sia connessa a spese personali impreviste.

2. I membri del Direttorio non effettuano operazioni finanziarie private in:

- strumenti finanziari di soggetti regolamentati dalla Banca d'Italia, dall'IVASS nonché di soggetti regolamentati ai fini del Meccanismo di vigilanza unico e dell'Eurosistema di cui all'allegato;
- strumenti finanziari di società controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo dei soggetti vigilati;
- derivati sugli strumenti indicati e in organismi di investimento collettivo il cui fine principale sia l'investimento in tali strumenti finanziari.

Sono escluse dal divieto le operazioni aventi ad oggetto titoli emessi dalla Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia.

3. I membri del Direttorio sono soggetti all'obbligo di segnalazione successiva al Consiglio Superiore, entro 30 giorni, delle operazioni finanziarie private di natura critica non comprese nel divieto di cui al comma 2. Un'operazione finanziaria privata è considerata di natura critica quando sia o possa essere percepita come strettamente collegata all'esercizio delle funzioni della Banca. Si considerano comunque operazioni finanziarie private di natura critica le seguenti tipologie:

- a) operazioni in valuta, su oro, in titoli governativi dell'area dell'euro;

- b) operazioni in azioni e obbligazioni societarie emesse da soggetti non regolamentati oggetto di acquisto nell'ambito dei programmi di politica monetaria o di investimento da parte della Banca;
- c) operazioni in azioni e obbligazioni emesse da imprese assicurative, non vigilate dall'IVASS, iscritte nell'elenco delle imprese assicurative tenuto dall'EIOPA;
- d) operazioni a breve termine, ossia l'acquisto e la successiva vendita, o viceversa, del medesimo strumento finanziario entro 90 giorni, fermo restando l'obbligo di detenzione di 30 giorni di cui al comma 1.
- e) operazioni su strumenti derivati relativi agli strumenti finanziari elencati nelle lettere da a) a c) e in organismi di investimento collettivo il cui fine principale sia l'investimento in strumenti finanziari di cui alle lettere a), b) e c).

4. I membri del Direttorio sono soggetti all'obbligo di segnalazione successiva al Consiglio Superiore, su base mensile, delle operazioni in strumenti finanziari quotati ed in organismi di investimento collettivo diverse da quelle di cui al comma 3 che eccedano la soglia di 10.000,00 euro sullo stesso strumento finanziario.

5. Non sono soggetti alle limitazioni e agli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti commi gli investimenti realizzati conferendo a un soggetto terzo indipendente la gestione discrezionale delle proprie attività finanziarie, sulla base di un accordo scritto di gestione patrimoniale e con modalità tali da escludere che il beneficiario abbia conoscenza *ex ante* dell'oggetto dell'investimento.

6. All'atto dell'insediamento, e successivamente su base annuale, i membri del Direttorio segnalano al Consiglio Superiore le attività finanziarie detenute che possono dar luogo a conflitto di interessi. In deroga al comma 2, possono dismettere le attività detenute, previa autorizzazione del Consiglio Superiore.

## Art. 9

### *Continuazione dei doveri*

1. I membri del Direttorio evitano ogni conflitto d'interesse che possa derivare da qualunque nuova attività privata o professionale per la durata prevista dalla legge.

2. La sussistenza del conflitto d'interessi viene valutata dal Comitato Etico del Consiglio Superiore.

Art. 10  
*Nucleo di valutazione*

1. Presso la Consulenza Legale opera un Nucleo di valutazione per l'esame delle questioni concernenti l'applicazione del presente codice e per il rilascio di pareri su richiesta del Consiglio Superiore o di membri del Direttorio.

Art. 11  
*Vigilanza sull'applicazione del codice*

1. La vigilanza sul rispetto del presente codice di comportamento è demandata al Consiglio Superiore.

2. I membri del Direttorio collaborano con il Consiglio Superiore con riguardo alle attività di verifica sul rispetto degli obblighi in materia di investimenti finanziari e riferiscono in ordine a fatti e situazioni che li riguardano che possano vulnerare, anche solo in apparenza, l'indipendenza e l'imparzialità dell'Istituto nonché in ordine alle iniziative assunte in proposito.

3. In tali occasioni il Consiglio Superiore viene informato degli eventuali pareri resi dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 10.

## ALLEGATO – SOGGETTI REGOLAMENTATI

Per «soggetto regolamentato» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

- a) un'istituzione finanziaria monetaria (IFM) come definita all'articolo 2, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2), esclusi i fondi comuni monetari;
- b) un ente creditizio diverso dalle IFM come definito all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);
- c) una società di partecipazione finanziaria come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- d) una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e) un conglomerato finanziario come definito all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE, soggetto a vigilanza supplementare da parte della BCE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- f) un sistema di regolamento titoli come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; una controparte centrale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, un operatore di un depositario centrale di titoli, definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1) del regolamento (UE) n. 909/2014; un operatore di un sistema di pagamento definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28); un operatore di qualsiasi altro sistema di pagamento o di uno schema di pagamento con carta rientrante nell'ambito di applicazione del quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (*Eurosystem oversight policy framework*) o del nuovo quadro di riferimento per la sorveglianza dei sistemi di pagamento al dettaglio (*Revised Oversight Framework for Retail Payment System*);
- g) un fornitore di servizi essenziali di un'infrastruttura dei mercati finanziari qualificata che è direttamente sorvegliata dall'Eurosistema in conformità al quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema.